



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.146 del Reg. Data 30-04-2020	Oggetto: RICORSO DI ROSATI L. AVANTI A CORTE D'APPELLO DI ANCONA (ANNO 2020). AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1
---	--

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

tra il Comune di Maltignano ed il sig. Rosati Luigi ed Altri è intervenuta una vicenda giudiziaria iniziata nel 1996, nata dall'avvio di una procedura espropriativa, la quale si è sviluppata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno** su procedimento iscritto al n.1069 RGAC;
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002, nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
- **Sentenza n.2546/2011 della Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati Luigi ed altri, confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche**, con la quale è stato disposto *l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della predetta sentenza a determinarsi nel senso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge (considerato che trattasi di scelta latamente discrezionale) o in alternativa, qualora li ritenga non sussistenti, nel senso della restituzione, entro l'ulteriore termine di 90 giorni, dei beni in argomento ai legittimi proprietari". Omissis.....*
- Nella stessa sentenza si affermava inoltre che *"..... considerata l'assenza di un'occupazione illegittima dei terreni, la liquidazione deve essere limitata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, più eventuali accessori di legge. Il valore dovrà essere calcolato secondo quanto previsto dal citato art. 42 bis, alla data di adozione del provvedimento di acquisizione. Dovrà quindi essere valutato dal Comune il valore venale del terreno a tale data, non essendo più attuale la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno e deposita il 31.12.2000. In ogni caso, il Comune dovrà tener conto dei dati contenuti nella consulenza citata, costituenti argomenti di prova ai sensi dell'articolo 11 c.6 c.p.a., e potrà discostarsene solo motivando in maniera specifica".*
- **Sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016** con la quale è stato confermato il principio secondo cui il calcolo del valore venale del bene deve essere determinato al momento dell'emanazione del

provvedimento ed è stato disposto che l'eventuale adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci:

1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento;
2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%);
3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996;

- **Sentenza del Tar delle Marche n.625/2018 del 26/09/2018**, acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018, su ricorso proposto da Rosati Luigi per l'annullamento del decreto di acquisizione sanante registrato al prot. com. n. 1041/2016, adottato ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, con la quale viene indicato: *“l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate”*;

VISTI:

- il Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maltignano prot.1041 del 08/02/2016 ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, poi annullato dalla predetta sentenza del TAR Marche n. 625/2018;;
- il Decreto del Responsabile dell'area Tecnica prot.11307 del 24/12/2018 ex /art. 42 bis del DPR n. 327/2001, dichiarato parzialmente nullo a seguito della **Sentenza del Tar Marche n.508/2019**;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 53 del 27.12.2019 avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in merito all'acquisizione ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/01 dell'area di sedime, pertinenze ed accessori della Scuola Media “E.Monti”, utilizzata per scopi di pubblico interesse;

PRESO ATTO dei rilievi effettuati nella ultima sentenza del TAR Marche n. 508/2019 e dell'obbligo, per questo Ente, di provvedere entro il termine di 90 giorni, emanando un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001, attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016;

RICHIAMATO il nuovo decreto del Responsabile dell'Area Tecnica prot. 11189 del 30.12.2019 adottato ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 con il quale è stata disposta l'acquisizione delle seguenti aree:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico);
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti;
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio);
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti per l'importo totale di stima pari ad € 356.000,00;

VISTO e RICHIAMATO il nuovo ricorso per opposizione alla stima ex art. 29 del D.lgs. 150/2011 e 54 del DPR n. 327/2001, presentato dal Sig. Rosati Luigi avanti alla Corte di Appello di Ancona, acquisito al protocollo comunale n. 865 del 31.01.2020;

PRECISATO che con il suddetto ultimo ricorso si chiede:

- di dichiarare illegittima la determinazione di indennità di esproprio come determinata dal decreto

prot. n. 11189 del 30.12.2019;

- la condanna a corrispondere un diverso importo dell' indennità di esproprio oltre alle percentuali previste dall' art. 42 bis del DPR n. 327/2001;
- dichiarare che possono essere detratte solo le somme depositate da questo Ente in occasione dei precedenti decreti di acquisizione sanante poi annullati, presso la Ragioneria Regionale dello Stato e senza conteggiare gli interessi legali;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 25 del 23.04.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "*Causa Rosati/Comune di Maltignano. Ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona . Costituzione in giudizio.Indirizzi conseguenti*";

DATO ATTO che nella predetta deliberazione di G.C. n. 25/2020 si stabilisce quanto segue:

- **Di prendere atto** e far propria l'intenzione del Sindaco di Maltignano di costituirsi e resistere nel giudizio avviato con ricorso per opposizione alla stima ex art. 29 del D.lgs. 150/2011 e 54 del DPR n. 327/2001, presentato dal Sig. Rosati Luigi avanti alla Corte di Appello di Ancona, acquisito al protocollo comunale n. 865 del 31.01.2020, riferito alla vicenda richiamata negli atti descritti in premessa
- **Di autorizzare** il Sindaco di Maltignano a resistere nel sopra citato giudizio instaurato avanti alla Corte di Appello di Ancona;
- **Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico Comunale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresi l'individuazione sia del difensore legale del Comune di Maltignano e sia di nuovo consulente tecnico per la redazione di nuova perizia tecnica di stima relativa alle aree in contestazione per la causa di che trattasi;
- **Di assegnare** al Responsabile del Servizio Tecnico la somma di Euro 2.000,00, disponibile al Cap. 138.0 del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2020, in esercizio provvisorio, per affidamento dei suindicati incarichi per resistere al sopra citato ricorso, con possibile integrazione in sede di predisposizione del redigendo bilancio 2020/2022.

RICHIAMATE le linee guida n. 12 dell'Anac in merito all'affidamento dei servizi legali per cui:

- l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, e pertanto si configura la tipologia del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;
- il Comune di Maltignano non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

ACQUISITA la disponibilità, con nota prot. com. n. 3643/2020 dell' Avv. Massimo Orteni, con studio in Grottammare, C.F. RTNMSM57D13E783Y, già difensore legale incaricato da questo Ente nei procedimenti attinenti le medesime questioni espropriative, il quale ha formulato la propria offerta in €. 16.000,00, oltre spese generali, Iva e CPA + Spese per Contributo unificato €. 843,00 per complessivi €. 19.665,92;

PRECISATO quanto segue:

- l'affidamento diretto al predetto professionista del servizio di patrocinio legale, in deroga al principio di rotazione, appare in tal caso consentito ed opportuno sotto il profilo dell' efficacia ed efficienza dell' azione amministrativa, tenuto conto della consequenzialità degli incarichi nei diversi gradi di giudizio, alcuni dei quali positivamente conclusi, nell' ottica del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia, quale può ritenersi sicuramente la vicenda in questione, attesa la portata assolutamente innovativa del principio contenuto nella surrichiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016 e dunque del thema decidendum (*valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento*);

EVIDENZIATO dunque che l'affidamento diretto dell' appalto in parola, previsto dall' art. 17 comma 1 lett. D) del D.Lgs. n. 50/2016, risponde, in tal caso, ai principi di ragionevolezza, efficacia e proporzionalità, attesa la ampia conoscenza della vicenda giudiziaria e competenza dimostrata dal predetto professionista nei vari procedimenti e gradi di giudizio legati sempre alla medesima vicenda espropriativa, alcuni dei quali conclusi con esito vittorioso per l'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO, incaricare, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 quale difensore legale a tutela degli interessi dell' Ente l' Avv. Massimo Orteni, avente studio in Grottammare, C.F. RTNMSM57D13E783Y, già difensore di questo Ente nel procedimento davanti al TAR Marche conclusosi con la sentenza n. 508/2019, rispetto alla quale ed ai conseguenti atti adottati dall'Ente, fra i quali il decreto di acquisizione al patrimonio dell' Ente registrato al prot. com. 11189 del 30.12.2019, emesso ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, il ricorrente Rosati Luigi ha presentato ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona, acquisito al protocollo comunale n. 865 del 31.01.2020;

PRECISATO che il servizio in parola non è presente tra le categorie elencate nel MEPA;

ATTESO che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e/o conflitti di interesse ai sensi del DPR n. 62/2013;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il contratto ha come fine la difesa legale (appalto servizi legali) del Comune di Maltignano nella causa avviata da Rosati Luigi avanti alla Corte di Appello di Ancona, acquisito al protocollo comunale n. 865 del 31.01.2020;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e in successivo atto, da redigersi in sede di integrazione di impegno;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R n. 207/2010;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 3/2019;

DETERMINA

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 1) Di prendere atto dell'intenzione del Sindaco di Maltignano di costituirsi nel giudizio avviato con ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona, acquisito al protocollo comunale n. 865/2020, presentato dal Sig. Rosati Luigi, riferito alla vicenda richiamata negli atti descritti in premessa, come manifestata con deliberazione di G.C. n. 25/2020;
- 2) Di incaricare, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 quale difensore legale a tutela degli interessi dell' Ente nel sopra citato giudizio l' Avv. Massimo Ortenzi, avente studio in Grottammare, C.F. RTNMSM57D13E783Y, già difensore di questo Ente nel procedimento davanti al TAR Marche conclusosi con la sentenza n. 508/2019, rispetto alla quale ed ai conseguenti atti adottati dall'Ente, fra i quali il decreto di acquisizione al patrimonio dell' Ente registrato al prot. com. 11189 del 30.12.2019, emesso ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, il ricorrente Rosati Luigi ha presentato ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona, acquisito al protocollo comunale n. 865 del 31.01.2020;
- 2) Di impegnare la somma di Euro 2.000,00, disponibile al Cap. 138.0 del bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2020, in esercizio provvisorio e nel rispetto dell' art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, per affidamento di incarico al predetto legale di fiducia per resistere al sopra citato ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona, con possibile integrazione in sede di predisposizione del redigendo bilancio 2020/2022, annualità 2020 e 2021;
- 3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015:
- 4) - Di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - il contratto ha come fine la difesa legale (appalto servizi legali) del Comune di Maltignano nella causa avviata da Rosati Luigi avanti alla Corte di Appello di Ancona, acquisito al protocollo comunale n. 865 del 31.01.2020;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e in successivo atto, da redigersi in sede di integrazione di impegno di spesa;
 - la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R n. 207/2010;
 - di trasmettere la presente determinazione al soggetto affidatario, al fine di procedere a sottoscrizione per accettazione ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Antonella Stuzzica

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
.....rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 30/04/2020

Il Responsabile del servizio finanziario


Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
275	10/12/2020	2.000,00	138		2020

Data 10/12/2020



Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 830 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 21-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola